

tonomo a carico del quale sono tutti i costi degli adempimenti conseguenti alla sua posizione commessa all'iscrizione all'Albo e le spese del viaggio, che rivendicasse quantomeno il minimo oggi previsto, la risposta dovrebbe essere: *no!* Perché bisogna sperare che la Magistratura si pronunci con decisioni che dopo molteplici anni diventano consolidate nel territorio nazionale dopo successivi ricorsi alla Corte di Appello, alla Corte di Cassazione e talora anche alla Corte Costituzionale, nella difformità delle valutazioni dei plurimi giudicanti?

Per quanto tempo il trasportatore autonomo deve rimanere in attesa di una risposta per sapere se ha anch'egli diritto al - sia pur minimo - compenso che sia conforme alla Costituzione? La risposta sarà "si tu sì" o "no tu no"?

I principi di diritto vanno affermati e difesi in primo luogo con la formulazione delle leggi.

La categoria dei trasportatori ha un potere che non esercita compiutamente, pur essendo la parte sociale senza la quale l'economia si arresterebbe, ove non venissero trasformati in lavoratori



dipendenti con maggiori oneri per i contribuenti.

Allorché i biglietti di banca diventano usurati vengono cambiati. Allorché le leggi non sono più conformi ai tempi devono essere rinnovate, la moneta falsa va ritirata dal mercato, le leggi che alterano l'equilibrio economico tutelato dalla Costituzione e che hanno dato cattiva prova devono essere rapidamente sostituite con testi non più ambigui e suscet-

tibili di interpretazioni difformi.

L'attuale momento dell'economia nazionale richiede che l'autotrasporto si esprima con immediatezza a livello politico legislativo, per riaffermare i propri diritti che costituiscono una componente dei diritti della società.

La richiesta del riconoscimento di un diritto non è una minaccia, è una richiesta di giustizia per una risposta che dica: "Sì, anche tu sì!"



Dr. SAVERIO NICCO

LAVORO

Consulente del Lavoro dal 2008 in Carcare (SV). Laureato in Economia Aziendale presso l'Università degli studi di Genova, con Tesi dal titolo "Il lavoro a progetto nella prima interpretazione giurisprudenziale". Componente del Collegio dei Revisori del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Savona e della Commissione Rapporti con l'Inps del Consiglio provinciale di Savona. Presidente Associazione Provinciale Giovani Consulenti del Lavoro di Savona, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, collabora alla rivista tecnica "Pianeta Lavoro e Tributi" - Teleconsul Editore.

LE COLLABORAZIONI FAMILIARI OCCASIONALI

Alatere delle molte novità normative di questo periodo, volte a dare maggior impulso alla flebile ripresa italiana, si innesta la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datata 10 giugno 2013, relativa ai collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio.

Bisogna sottolineare come tale fattispecie di prestazione evidenzia sempre molti profili di incertezza, soprattutto nei casi di prestazioni occasionali o rese da soggetti pensionati. Il Ministero con tale circolare cerca di dirimere i dubbi del proprio personale ispettivo, oltre a contenere il possibile contenzioso che potrebbe scaturire dai rilievi effettuati

dallo stesso.

Come già evidenziato del Ministero, la **collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare** viene resa in virtù di un'obbligazione di natura morale, basata sulla c.d. *affectio vel benevolentiae causa*, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo del contesto familiare. **Nel caso in cui la stessa sia resa con abitualità e prevalenza da parte di familiare dell'imprenditore, individuale o socio, sorge l'obbligo di iscrizione presso le apposite gestioni previdenziali Inps.**

Per contro, l'occasionalità della prestazione lavorativa porta all'esclusione dell'obbligo di iscrizione alle apposite Gestioni previdenziali Inps. Il Ministero sottolinea come possano considerarsi

occasionalmente le prestazioni rese da **pensionati** - i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell'impresa un impegno con carattere di continuità - o da **familiari impiegati full-time presso altro datore di lavoro.**

In tali casi la collaborazione si considera presuntivamente di natura occasionale, escludendo pertanto l'obbligo contributivo nei confronti dell'Inps.

Il Ministero prosegue, poi, con l'intento di fornire indicazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva al fine di assicurare un'applicazione uniforme dei comportamenti del personale ispettivo sul territorio nazionale per tutte le collaborazioni occasionali rese da familiari non pensionati o lavoratori full-time.

Dal quadro normativo ad oggi in vigore, un parametro utile è quanto previsto per il settore dell'artigianato, che fissa in **90 giorni** nel corso dell'anno **il limite temporale massimo della collaborazione occasionale gratuita**. Tale parametro potrà, quindi, essere esteso anche al settore commercio e agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale. Come evidenzia il Ministero "nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo di 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue".

Il mancato rispetto di tale parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo mediante "rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale e testimoniale, in carenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue". In conclusione merita richiamare come siano assoggettabili a tali previsioni le collaborazioni occasionali instaurate tra il titolare dell'azienda ed il coniuge, i pa-

renti e gli affini entro il terzo grado. Unica deroga è prevista per il settore agricolo che contempla rapporti di parentela e affinità di quarto grado.

A tal proposito, sono parenti:

- di primo grado i genitori ed i figli;
- di secondo grado i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di



secondo grado.

Sono affini i parenti del coniuge:

- di primo grado i suoceri;
- di secondo grado i nonni del coniuge ed i cognati;
- di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità

va riferito è l'imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale - s.n.c. o s.a.s. - sia di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui l'imprenditore opti per instaurare un rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico col collaboratore familiare, l'eventuale disconoscimento dovrà "essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate".

Il quadro sopra esposto risulta di sicuro rilievo per circoscrivere nel modo più puntuale possibile gli oneri contributivi relativi al familiare.

Se, però, sotto il profilo contributivo, relativamente alle collaborazioni c.d. occasionali, **nella questione, non bisogna dimenticare che resta fermo l'obbligo di iscrizione dei familiari presso l'Inail**, Istituto

Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

L'Istituto prevede due differenti obblighi: la Denuncia Nominativa Assicurati, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio della collaborazione familiare via fax od on-line, e la denuncia di iscrizione del familiare, da effettuare entro i successivi 30 giorni tramite canale telematico.



Dr. GIANCARLO TAVELLA

FISCO

Laureato in "Economia dell'Azienda Moderna" presso l'Università LUM JEAN MONNET, Facoltà di Economia, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo ed è Revisore contabile. È stato Sindaco del Comune di Farigliano (CN) dal 2004 al 2009.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA NEL "DECRETO DEL FARE"

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "decreto del fare") ha introdotto alcune innovazioni in materia di riscossione coattiva, che riguardano principalmente la dilazione delle somme iscritte a ruolo, il pignoramento immobiliare e alcune delle fasi che interessano il procedimento di espropriazione esattoriale.

Complessivamente, le modifiche hanno l'effetto di rendere **meno gravoso nei**

confronti dei contribuenti il sistema di riscossione, e ciò lo si nota soprattutto dal fatto che il limite al di sotto del quale l'espropriazione immobiliare non è più possibile è stato innalzato da 20.000,00 a 120.000,00 euro.

Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove norme, il citato decreto non contiene particolari disposizioni, per cui, in linea generale, pare ragionevole indicare la data di entrata in vigore, 22 giugno

2013, quale momento da cui esse trovano applicazione.

Prima delle modifiche apportate, **la dilazione delle somme iscritte a ruolo** oppure derivanti da avvisi di accertamento "esecutivi" poteva essere accordata sino ad un massimo di 72 rate mensili, previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica.

E' opportuno evidenziare che, secondo le istruzioni diramate da Equitalia, per i debiti di valore sino a 50.000,00 euro la dilazione è concessa su semplice domanda di parte, senza quindi la necessità che la difficoltà economica sia supportata da